



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

N. *U00037* del 26 FEB. 2020

Proposta n. 1818 del 10/02/2020

Oggetto:

L.R. 4/03 e s.m.i. – R.R. n. 20/19. Struttura residenziale psichiatrica denominata SRTR-e "Villa Belvedere", sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società "Villa Belvedere S.R.L." (C.F./P. IVA 11194461007). Revoca, in parte qua e con effetti ex nunc, del DCA n. U00467 del 14.11.2019, recante la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale già rilasciati con DCA n. U00129 del 212.4.2016

Estensore

NAPPI NADIA

Responsabile del Procedimento

NAPPI NADIA

Il Dirigente d'Area

D. RUSSETTI

Il Direttore Regionale

R. BOTTI

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

Oggetto: L.R. 4/03 e s.m.i. – R.R. n. 20/19. Struttura residenziale psichiatrica denominata SRTR-e “Villa Belvedere”, sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società “Villa Belvedere S.R.L.” (C.F./P. IVA 11194461007). Revoca, *in parte qua* e con effetti *ex nunc*, del DCA n. U00467 del 14.11.2019, recante la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale già rilasciati con DCA n. U00129 del 21.4.2016

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l’art. 120 della Costituzione;
- l’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d’atto dell’Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: “Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio” come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22 febbraio 2017, recante: “Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad acta per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: “Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

- la delibera di Giunta regionale del 05.06.2018 n. 271 di conferimento di incarico al dott. Renato Botti della direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria ai sensi del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001, n. 1. Approvazione schema di contratto;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G12275 del 2.10.2018 e s.m.i., modificata e rettificata con successive determinazioni, con la quale si è provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
- l'atto di organizzazione del 31.1.2020, n. G00909, con il quale il Direttore della Direzione Regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi ha conferito l'incarico di dirigente dell'Area "Autorizzazione, accreditamento e controlli" della Direzione regionale Salute e integrazione socio sanitaria alla Dott.ssa Daniela Russetti a decorrere dal 3 febbraio 2020 per tre anni;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e s.m.i.;
- l'art. 8 comma 5 della Legge Regionale 20 maggio 2019, n. 8;
- il Regolamento Regionale 6 novembre 2019, n. 20;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL "Roma 1" e "Roma 2", di soppressione delle ASL "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E" e di ridenominazione delle ASL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";

VISTI per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:

- il DCA n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il DCA n. U00469 del 07/11/2017, recante "*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*";

PREMESSO che:

- con DCA n. U00129 del 22.4.2016, l'amministrazione regionale ha rilasciato l'accREDITAMENTO, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 del D. Lgs n. 502/92 e s.m.i., in favore della struttura socio sanitaria denominata "Villa Belvedere", sita in Torricella in Sabina (RI), gestita dalla Società "Villa Belvedere S.r.l." (P. IVA 11194461007), per le seguenti attività autorizzate con

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

Determinazione n. G10133/2015:

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA TERAPEUTICO RIABILITATIVA

Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. – livello estensivo 20 p.r.;

- con DCA n. U00451 del 26.10.2017 è stato riconosciuto l'accreditamento istituzionale, a seguito della verifica positiva dell'accreditamento rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D. Lgs. 502/92 e s.m.i., per la struttura socio sanitaria denominata "Villa Belvedere", sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società "Villa Belvedere S.R.L." (P. IVA. 11194461007), per le attività di cui al DCA 129/2016;
- con DCA n. U00512 del 7.12.2017, l'amministrazione regionale provvedeva, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e s.m.i., all'annullamento d'ufficio del DCA n. U00451 del 26/10/2017, nelle more della conclusione del procedimento amministrativo avviato con nota prot. n. 585701 del 17/11/2017;
- con DCA n. U00094 del 21.3.2018 l'amministrazione regionale:
 1. concludeva il procedimento avviato con nota prot. n. 585701 del 17/11/2017, in virtù di quanto dichiarato dal Direttore Sanitario della ASL di Rieti (giusta Delega del Commissario Straordinario Delib. n. 123 del 11/05/2017) con nota acquisita al prot. reg. n. 614971 del 4/12/2017;
 2. rilasciava l'accreditamento istituzionale definitivo, a seguito della verifica positiva dell'accreditamento rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., per la struttura socio sanitaria denominata "Villa Belvedere", sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società "Villa Belvedere S.R.L." (P. IVA. 11194461007);
- con DCA n. U00467 del 14.11.2019, l'amministrazione regionale provvedeva:
 1. alla revoca *in parte qua*, ai sensi dell'art. 11, comma 3 e dell'art. 16, comma 5 della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. 16 comma 7 del R.R. n. 2/07 e s.m.i., allora vigente, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui al DCA n. U00129 del 22.4.2016, per complessivi n. 6 p.r. della Struttura residenziale psichiatrica denominata "Villa Belvedere", sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), decorrente dalla data di dimissione di tutti gli ospiti in eccesso rispetto ai posti precedentemente autorizzati, secondo le procedure di cui ai punti 3. e 4.;
 2. alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale della Struttura residenziale psichiatrica denominata "Villa Belvedere", sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), di cui al DCA n. U00129 del 22.4.2016, limitatamente ai n. 14 p.r. residuali rispetto ai complessivi n. 20 precedentemente attivi, decorrente dalla data di dimissione di tutti gli ospiti, secondo le procedure di cui ai punti 3. e 4., fino alla completa rimozione delle cause di decadenza;
 3. al tempestivo trasferimento degli ospiti della struttura, da parte della ASL di Rieti:
 - in strutture in regime di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, tenuto conto delle esigenze assistenziali degli ospiti e della disponibilità di posti a livello regionale, laddove il PAI richieda la permanenza in SRTR per trattamenti comunitari estensivi;
 - nell'abituale contesto di vita o in un contesto abitativo autonomo supportato a livello domiciliare, o successivo passaggio graduale in strutture con minore impegno e/o specificità assistenziale a valenza socio-riabilitativa o socio-assistenziale (L.R. n. 41/2003), laddove si ritenga concluso il progetto assistenziale avviato;
 4. a demandare al Direttore Sanitario Aziendale della ASL di Rieti, all'uopo designato, la vigilanza sull'adozione di tutte le misure finalizzate al graduale trasferimento degli ospiti, garantendo che gli stessi non subiscano alcun disagio organizzativo e sanitario,

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

disponendo altresì che *“La riapertura della struttura e la ripresa dell’esercizio dovranno essere appositamente autorizzate con provvedimento regionale, previa verifica della rimozione delle cause di sospensione e chiusura”*;

PRESO ATTO che:

- con nota acquisita al prot. reg. n. 961369 del 27.11.2019, la Soc. “Villa Belvedere S.r.l.” (P. IVA 11194461007), quale gestore della Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per trattamenti comunitari estensivi (SRTR-e) denominata Villa Belvedere, sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), ha trasmesso la documentazione relativa al superamento delle non conformità ai requisiti minimi autorizzativi di cui al provvedimento di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale rilasciati con DCA n. U00129 del 22.4.2016 e contestuale revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale per complessivi n. 6 posti residenza, emanato con DCA n. U00467 del 14.11.2019;
- con nota prot. n. 993153 del 6.12.2019, l’amministrazione regionale invitava la ASL di Rieti, ai sensi dell’art. 17, comma 6 del R.R. n. 20/2019, a verificare la rimozione delle non conformità riscontrate, ai fini dei successivi adempimenti di competenza regionale;
- con nota prot. n. 2836 del 16.1.2020, acquisita pari data al prot. reg. n. 42019, il Direttore Sanitario della ASL di Rieti (giusta delega del Direttore Generale di cui alla Delib. D.G. n. 7 del 12/12/2017) ha trasmesso la relazione del Direttore della UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con il quale l’amministrazione regionale viene informata che *“al momento del sopralluogo appare che i requisiti richiesti dalla norma sulla dotazione del personale attinente alla cura dell’ospite siano pienamente soddisfatti. Risulta inoltre, come già rilevato nella nota di protocollo 48788 del 2 settembre 2019, in cui è precisato che lo stato dei luoghi afferente alla struttura di cui all’oggetti è stato ricondotto a quello esistente al tempo dell’autorizzazione stessa, pertanto le verifiche effettuate in data 9/01/2020 e 10/01/2020 sono rivolte al piano primo e secondo dove, in base all’attuale distribuzione ambientale e conformemente ai requisiti minimi di superficie di cui al criterio n. 10 “standard dimensionali” di cui al DPCM 22 dicembre 19889, sono ospitabili i quattordici pazienti attualmente autorizzati”*;

CONSIDERATO che, sulla base degli accertamenti effettuati dai competenti servizi aziendali della ASL di Rieti, risultano ripristinate le condizioni di sicurezza per gli ospiti e per gli operatori, tali da consentire la revoca *in part e qua* del provvedimento di sospensione di cui al DCA n. U00467/2019;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere:

- ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell’art. 17 comma 6 del R.R. n. 20/2019, alla revoca *in parte qua*, con effetti *ex nunc*, del punto 2) del DCA n. U00467 del 14.11.2019, con il quale veniva disposta la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio di n. 14 p.r. della Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti comunitari estensivi denominata Villa Belvedere, sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società “Villa Belvedere S.R.L.” (C.F./P. IVA 11194461007);
- ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell’art. 29 del R.R. n. 20/2019, per quanto applicabile, alla revoca *in parte qua*, con effetti *ex nunc*, del punto 2) del DCA n. U00467 del 14.11.2019, con il quale veniva disposta la sospensione dell’accreditamento istituzionale di n. 14 p.r. della Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti comunitari estensivi denominata Villa Belvedere, sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società “Villa Belvedere S.R.L.” (C.F./P. IVA 11194461007), legalmente rappresentata dal sig. Mario Colantuono, nato a Tollo (CH) il 11.5.1936;

Segue decreto n. _____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

CONSIDERATO che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate, di disporre:

- ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. 17 comma 6 del R.R. n. 20/20019, la revoca *in parte qua*, con effetti *ex nunc*, del punto 2) del DCA n. U00467 del 14.11.2019, di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio di n. 14 p.r. della Struttura Residenziale Psichiatrica Terapeutico Riabilitativa per trattamenti comunitari estensivi denominata "Villa Belvedere", sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società "Villa Belvedere S.R.L." (C.F./P. IVA 11194461007);
- ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. 29 del R.R. n. 20/2019, per quanto applicabile, la revoca *in parte qua*, con effetti *ex nunc*, del punto 2) del DCA n. U00467 del 14.11.2019, di sospensione dell'accreditamento istituzionale di n. 14 p.r. della Struttura Residenziale Psichiatrica Terapeutico Riabilitativa per trattamenti comunitari estensivi denominata "Villa Belvedere", sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società "Villa Belvedere S.R.L." (C.F./P. IVA 11194461007), legalmente rappresentata dal sig. Mario Colantuono, nato a Tollo (CH) il 11.5.1936;
- la conferma, quale Medico responsabile della struttura, del Dott. Edoardo Favaretti, nato a Roma il 13/04/1976, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Psichiatria, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma al n. 52177

La struttura socio sanitaria denominata "Villa Belvedere", sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società "Villa Belvedere S.R.L." (C.F./P. IVA 11194461007), alla luce del presente provvedimento, risulta articolata come segue:

Struttura residenziale psichiatrica terapeutico riabilitativa in regime di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, articolata come segue:

- n. 14 p.r. Trattamenti comunitari estensivi;

Il presente Decreto sarà notificato, a mezzo PEC, all'indirizzo: villabelvedere@pecposta.it al Legale Rappresentante della Società "Villa Belvedere S.r.l." (C.F./P. IVA 11194461007), sig. Mario Colantuono, nato a Tollo (CH) il 11/05/1936, con sede legale in Fonte Nuova (RM), Via Luigi Settembrini, n. 48; alla ASL di Rieti, territorialmente competente, all'indirizzo: asl.rieti@pec.it; al Comune di Torricella in Sabina (RI), ove ha sede l'attività, all'indirizzo: torricella@pec.comune.torricellainsabina.ri.it; all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rieti, all'indirizzo: legalmail@pec.omceorieti.it; al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Viterbo, all'indirizzo: svt38703@pec.carabinieri.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Titolo II, capo II e III del Regolamento Regionale n. 20/2019 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal Titolo III, capo I e II del medesimo Regolamento in materia di accreditamento.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

L'accREDITAMENTO istituzionale, confermato con il presente provvedimento, prevede che le prestazioni possano essere poste a carico del sistema sanitario regionale esclusivamente secondo quanto previsto dall'accordo contrattuale di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs 502/92. Resta salva la facoltà per l'amministrazione regionale di intervenire, oltre che sul titolo di accreditamento, anche sulla remunerazione, nel caso di mancato accertamento della garanzia di continuità dei requisiti ulteriori di accreditamento.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accREDITAMENTO, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

